



Statuto del Comune di Corbetta

ADOTTATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 85 DEL 26.9.2001

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 13 DEL 5.3.2007

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 11 DEL 7.3.2017

INDICE

ELEMENTI COSTITUTIVI

- Art. 1 - Principi fondamentali
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Partecipazione democratica
- Art. 4 - Rapporti con altri soggetti
- Art. 5 - Obiettivi fondamentali dell'attività comunale
- Art. 6 - Programmazione e forme di cooperazione
- Art. 7 - Territorio e sede comunale
- Art. 8 - Albo Pretorio
- Art. 9 - Stemma e gonfalone

PARTE I

ORDINAMENTO STRUTTURALE

Titolo I

ORGANI ELETTIVI

- Art. 10 - Organi
- Art. 11 - Consiglio Comunale
- Art. 12 - Presidenza del Consiglio
- Art. 13 - Competenze e attribuzioni
- Art. 14 - Sessioni e convocazioni
- Art. 15 - Linee programmatiche di mandato
- Art. 16 - Commissioni
- Art. 17 - Attribuzioni delle commissioni

- Art. 18 - Consiglieri
- Art. 19 - Diritti e doveri dei Consiglieri
- Art. 20 - Decadenza
- Art. 21 - Gruppi Consiliari
- Art. 22 - Competenze della Giunta Comunale
- Art. 23 - Elezione del Sindaco e nomina della Giunta
- Art. 24 - Composizione
- Art. 25 - Funzionamento della Giunta
- Art. 27 - Attività ispettiva e Commissione d'indagine
- Art. 26 - Impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco
- Art. 28 - Deliberazione degli Organi Collegiali
- Art. 29 - Sindaco
- Art. 30 - Dimissioni

Titolo II

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I

Segretario comunale

- Art. 31 - Principi e criteri fondamentali di gestione
- Art. 32 - Attribuzioni
- Art. 33 - Attribuzioni consultive
- Art. 34 - Attribuzioni di sovrintendenza - Direzione - Coordinamento
- Art. 35 - Attribuzioni di legalità e garanzia

Capo II

Uffici

Art. 36 - Principi strutturali ed organizzativi

Art. 37 - Struttura

Art. 38 - Personale

Art. 39 - Responsabili dei Settori

Art. 40 - Collaborazioni esterne

Titolo III

SERVIZI

Art. 41 - Forme di gestione

Art. 42 - Gestione in economia

Art. 43 - Azienda speciale

Art. 44 - Istituzione

Art. 45 - Il Consiglio di Amministrazione

Art. 46 - Il Presidente

Art. 47 - Il Direttore

Art. 48 - Nomina e revoca

Art. 49 - Società a prevalente capitale locale

Art. 50 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni

Titolo IV

CONTROLLO INTERNO

Art. 51 - Principi e criteri

Art. 52 – Collegio dei Revisori dei conti

Art. 53 - Controllo di gestione

PARTE II
ORDINAMENTO FUNZIONALE

Titolo I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME
ASSOCIATIVE

Capo I
Organizzazione territoriale

Art. 54 - Organizzazione sovracomunale

Capo II
Forme di collaborazione

Art. 55 - Principio di cooperazione

Art. 56 - Convenzioni

Art. 57 - Consorzi

Art. 58 - Unione di Comuni

Art. 59 - Accordi di programma

Titolo II
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 60 - Partecipazione

Capo I
Iniziativa politica e amministrativa

Art. 61 - Intervento nel procedimento amministrativo

Art. 62 - Interrogazioni

Art. 63 - Petizioni

Capo II

Associazionismo e partecipazione

Art. 64 - Principi generali

Art. 65 - Associazioni

Art. 66 - Organismi di partecipazione - Consulte

Art. 67 - Incentivazione

Art. 68 - Partecipazione alle commissioni

Capo III

Referendum - Diritti di accesso

Art. 69 - Referendum

Art. 70 - Effetti del referendum

Art. 71 - Diritto di accesso

Art. 72 - Diritto di informazione

Titolo III

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 73 - Statuto

Art. 74 - Regolamenti

Art. 75 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

Art. 76 - Ordinanze

Art. 77 – Pari Opportunità

Art. 78 - Norme transitorie e finali

STATUTO DEL COMUNE DI CORBETTA

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 - Principi fondamentali

1. Il Comune di Corbetta è Ente locale che rappresenta la comunità di donne e uomini che vivono sul territorio, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo e si impegna a tutelare i diritti individuali delle persone così come sanciti nella Costituzione della Repubblica Italiana.

2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto il quale costituisce l'espressione dell'ordinamento istituzionale della comunità di Corbetta nell'ambito dell'autonomia locale riconosciuta dalla Costituzione e dalle leggi generali della Repubblica Italiana.

Art. 2 - Finalità

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.

2. Il Comune, in conformità alle norme attributive delle proprie competenze, funzioni e prerogative, contribuisce alla effettiva attuazione dei principi costituzionali di autonomia e decentramento, oltre che di sussidiarietà, adeguatezza, pari dignità, e leale collaborazione tra gli enti, esercitando in tal senso la propria autonomia statutaria e potestà regolamentare.

3. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione attiva dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.

4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

- a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito territoriale, nella comunità nazionale ed Europea;
- b) la promozione del diritto di iniziativa economica privata nonché della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
- c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche attraverso l'attività delle organizzazioni di volontariato;
- d) la tutela, valorizzazione e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio al fine di garantire una maggior fruibilità e per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
- e) la disciplina del corretto assetto edilizio e dello sviluppo urbanistico nel territorio, promuovendo il suo l'ordinato ed armonico sviluppo attraverso adeguati strumenti programmatici, che tengano nella dovuta considerazione i problemi connessi alla mobilità cittadina sostenibile e privilegiando il trasporto pubblico;
- f) la conservazione e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturale che caratterizza l'identità locale nonché favorire lo sviluppo della cultura cittadina;
- g) garantire l'effettiva realizzazione del pluralismo culturale, politico e religioso;
- h) il riconoscimento dell'importante ruolo dei «corpi intermedi» (famiglia, associazioni, sindacati, cooperative, fondazioni, comitati, ecc.), come operatori con le istituzioni nel raggiungimento del bene collettivo, in nome di una equa e corretta applicazione del principio di sussidiarietà;
- i) il garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute, attuando idonei strumenti per rendere effettivo tale diritto, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente, la tutela della maternità e della prima infanzia;
- l) il riconoscimento del valore e della ricchezza della differenza tra donne e uomini: per questo garantisce la effettiva rappresentanza delle donne ad ogni livello della organizzazione politica e amministrativa, riconoscendo la necessità della rappresentanza delle donne e degli uomini in ogni istanza elettiva ed organizzativa;

- m) l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi; la realizzazione di un sistema globale ed integrativo di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone, in grado di affrontare situazioni di disagio sociale e personale, anche con il coinvolgimento attivo delle organizzazioni di volontariato operanti sul territorio;
- n) il coordinamento delle attività commerciali, favorendo l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

In tal senso la stretta collaborazione tra Unione Europea, Stato, Regione, Città Metropolitana di Milano e Comune, tra pubblico e privato è da considerarsi un valore, se pone sempre al centro la libertà dell'individuo e l'interesse generale per il raggiungimento del bene comune. L'attività amministrativa e istituzionale per il conseguimento dei suddetti obiettivi è improntata a criteri di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità della gestione pubblica amministrazione, in ottemperanza al dettato costituzionale.

Art. 3 - Partecipazione democratica

1. Il Comune garantisce la partecipazione democratica di tutti i cittadini, singolarmente e attraverso le loro libere associazioni, al conseguimento delle finalità istituzionali.
2. La partecipazione si realizza nei modi e nelle forme previste dal presente statuto.
3. È facoltà dell'Amministrazione Comunale prevedere la registrazione audio e video delle sedute del Consiglio Comunale ad esclusione tassativa delle adunanze segrete previste all'art.47 del Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 4 - Rapporti con altri soggetti

1. Il Comune impronta la propria attività istituzionale ai principi della collaborazione con l'Unione Europea, lo Stato, la Regione, la Città Metropolitana di Milano, i Comuni, gli altri Enti pubblici, nonché con le istituzioni, le associazioni e gli organismi esponenziali della comunità civile e religiosa, per il ruolo che essi svolgono ai fini del soddisfacimento di interessi collettivi.

2. Il comune si impegna a collaborare ponendo in essere ogni idonea iniziativa tendente a favorire l'integrazione europea nel rispetto degli accordi internazionali e a promuovere il benessere generale della comunità di Corbetta.

Art. 5 - Obiettivi fondamentali dell'attività comunale

1. Rappresentano obiettivi fondamentali il soddisfacimento dei bisogni collettivi per lo sviluppo economico e sociale della comunità di Corbetta, l'affermazione dei valori della persona umana e dei principi di solidarietà e della libertà dei singoli individui e dei gruppi sociali che stanno alla base della Repubblica Italiana, la civile ed equilibrata convivenza fra le diverse componenti del tessuto sociale, la salvaguardia del territorio e delle sue valenze ambientali. In particolare, il Comune opera al fine di:

- tutelare la libertà dell'individuo, e dei corpi sociali naturali nei quali essa si realizza;
- assicurare i servizi sociali di base, con priorità per la salute, l'abitazione, l'istruzione e l'assistenza scolastica, il sostegno alla famiglia e alle fasce di popolazione in condizioni di disagio;
- rendere effettiva la piena eguaglianza giuridica, sociale ed economica dei sessi, garantendo la pari opportunità;
- difendere il suolo e l'ambiente dalle fonti di inquinamento;
- proteggere l'integrità delle risorse naturali esistenti promuovendone una utilizzazione razionale;
- coordinare e razionalizzare l'organizzazione del sistema di distribuzione commerciale;
- sviluppare le attività culturali, sportive, ricreative e del tempo libero.

Art. 6 - Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato italiano e della Regione Lombardia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Città Metropolitana di Milano e la Regione Lombardia sono uniformati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 7 - Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune si estende per Km² 18,77 costituito dai terreni circoscritti a fogli di mappa catastali ai numeri 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 confinanti con i Comuni di S. Stefano Ticino, Magenta, Robecco sul Naviglio, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Vittuone, Arluno e Albairate.

2. All'interno del territorio del Comune sono individuate le Frazioni di Battuello, Castellazzo De' Stampi, Cerello e Soriano.

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in via Cattaneo n. 25.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono in apposita sede.

5. La modifica della denominazione della sede comunale può essere disposta dal Consiglio Comunale.

Art. 8 - Albo Pretorio

1. Gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nel proprio sito informatico, così come previsto dalla Legge n. 69/2009.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.

3. Per la pubblicazione degli atti ci si avvale del Messo Comunale.

Art. 9 – Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il titolo di «Città», concesso con d.P.R. in data 5 febbraio 1988 con il nome «Corbetta» e con lo stemma e il gonfalone, come di seguito descritti, che costituiscono i segni distintivi della comunità amministrata.

STEMMA: al primo fasciato d'argento e d'azzurro; al secondo palato d'azzurro e d'argento. Capo d'oro carico di un'aquila di nero rivolta alla sua destra (il capo è costituito dalla terza parte superiore dello scudo). Ornamenti esteriori da città.

GONFALONE: drappo partito di bianco e d'azzurro quadrangolare, riccamente ornato di ricami d'oro e caricato dello stemma comunale con l'iscrizione centrata in oro: Città di Corbetta. Corona a cinque torri e ricami d'oro. Fronda di alloro color verde con bacche color oro e fronda di quercia con ghiande color oro unite insieme, al centro, da nastro tricolore.

Le parti in metallo ed i cordoni sono color oro. L'asta verticale è ricoperta di velluto dai colori del drappo, alternati, con bullette dorate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'oro.

2. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati salvo quanto disposto dagli organi competenti dell'Amministrazione Comunale.

PARTE I

ORDINAMENTO STRUTTURALE

Titolo I

ORGANI

Art. 10 - Organi

1. Sono Organi del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta e il Sindaco. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 11 - Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

3. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

Art. 12 - Presidenza e Vice Presidenza del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è presieduto da un Presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del Consiglio, subito dopo la convalida degli eletti. In assenza del Presidente è presieduto da un Vice Presidente appositamente eletto tra i consiglieri.

2. Le votazioni per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente si svolgono a scrutinio segreto ed ai fini dell'elezione, necessitano la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri Comunali presenti in prima votazione, o la maggioranza assoluta in seconda votazione.

3. Il Presidente del Consiglio Comunale e il Vice Presidente rimangono in carica per tutta la durata del Consiglio che li ha eletti.

4. Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Comunale possono essere revocati dalla carica, con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri in prima votazione, o a maggioranza semplice in seconda votazione.

5. In caso di impedimento permanente, rimozione e decadenza o decesso del Presidente o del Vice Presidente del Consiglio Comunale, il Consiglio provvede alla sua sostituzione entro sessanta giorni.

6. In assenza del Presidente del Consiglio Comunale, il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente.

7. In ogni caso in cui il Presidente del Consiglio Comunale non possa temporaneamente adempiere alle proprie funzioni, le stesse sono esercitate dal Vice Presidente del Consiglio Comunale.

Art. 13 - Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari, nell'ambito dei poteri stabiliti dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione della Regione Lombardia, della Città Metropolitana di Milano e dello Stato Italiano.

4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

5. Ispira la propria azione al principio di giustizia sociale.

Art. 14 - Sessioni e convocazioni

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie e a seguito di convocazione d'urgenza.
2. Sono sessioni ordinarie quelle in cui si approvano il bilancio di previsione e gli strumenti di programmazione propedeutici, nonché il rendiconto di gestione.
3. Il Consiglio è convocato dal suo Presidente, in un termine non superiore ai 20 giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri, o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio dei consiglieri, a mezzo di un messo comunale. Nel caso di assenza, il messo lascerà un avviso presso il domicilio per il ritiro dell'ordine del giorno del Consiglio presso l'Ufficio di Segreteria.
5. I Consiglieri Comunali possono chiedere in forma scritta l'invio dell'avviso di convocazione a mezzo fax ovvero tramite posta elettronica, fornendo un proprio numero di fax o un proprio indirizzo di posta. I numeri e gli indirizzi forniti si intendono validi sino a diversa comunicazione contraria da parte del diretto interessato.

Art. 15 - Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.
2. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal Regolamento del Consiglio Comunale.

3. Con cadenza almeno annuale, si provvede a verificare lo stato di attuazione dei programmi, nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti vigenti nell'ente. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, gli strumenti di programmazione, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Non oltre il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del mandato, il Sindaco sottoscrive la relazione di fine mandato. Essa deve essere successivamente munita del parere del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere trasmessa alla Corte dei Conti e pubblicata sul sito web del comune di Corbetta nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 16 – Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno Commissioni Consiliari permanenti, temporanee o speciali.

2. Il Regolamento del Consiglio Comunale disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

3. Ove costituite, la presidenza delle Commissioni aventi funzione di controllo o di garanzia sono attribuite alla minoranza.

4. Le Commissioni possono invitare a partecipare, senza diritto di voto, ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

5. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

6. Le sedute delle Commissioni Consiliari sono di norma pubbliche.

7. Alle Commissioni è attribuita funzione referente.

Art. 17 - Attribuzioni delle Commissioni Consiliari

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2. Compito delle Commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.

3. Il Regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

- a) la nomina del Presidente della Commissione, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del precedente art. 16;
- b) le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
- c) forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
- d) metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi indagini ricerche ed elaborazione di proposte.

Art. 18 – Consiglieri Comunali

1. La posizione giuridica e lo *status* dei Consiglieri Comunali sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di Consigliere Anziano sono esercitate da colui che ha ottenuto i maggior voti di preferenza individuale che è data dai voti di lista aumentati dei voti di preferenza.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla

surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendo i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art. 141, comma 1, lettera b), numero 3), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 19 - Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere Comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal Regolamento.
2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge.
3. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Art. 20 - Decadenza

1. Il Consigliere che non interviene a n. 3 (tre) sedute consecutive, senza giustificato motivo, viene dichiarato decaduto.
2. La mancata presenza di cui sopra viene contestata al Consigliere interessato nella seduta immediatamente successiva a quella in cui si è verificata l'ultima assenza, assegnando allo stesso un termine di 10 (dieci) giorni per le eventuali giustificazioni.
3. In caso di mancata presentazione delle giustificazioni ovvero di non accettazione delle stesse, il Consiglio Comunale, appositamente convocato entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui sopra, dichiara la decadenza del Consigliere.

Art. 21 - Gruppi Consiliari

1. Tutti i Consiglieri Comunali devono appartenere a un Gruppo Consiliare.

2. Ciascun Gruppo deve essere composto da almeno due Consiglieri salvo quanto previsto dal successivo comma.
3. Un gruppo può essere composto da un solo Consigliere nel caso questo sia il rappresentante di una lista che abbia ottenuto un solo seggio.
4. I Consiglieri Comunali che non abbiano dichiarato di voler appartenere a un gruppo formano il Gruppo Misto.
5. Ogni Gruppo nomina il proprio capogruppo, la nomina viene comunicata al Segretario Comunale entro la prima seduta del Consiglio Comunale o al Sindaco in tutti gli altri casi.
6. È istituita la Conferenza dei capigruppo disciplinata dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 22 - Competenze della Giunta Comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati per legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario e dei Responsabili di settore. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio la propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. È, altresì, di competenza della Giunta l'adozione del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, nonché degli altri regolamenti attinenti l'organizzazione interna dell'ente.

Art. 23 - Elezione del Sindaco e nomina della Giunta

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale. La durata del mandato ed il numero degli stessi ricopribili consecutivamente sono stabiliti dalla legge.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice-Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

4. Pur nel rispetto del riparto delle competenze specificamente assegnate dal d.lgs. n. 267/2000 a Sindaco, Consiglio Comunale, Giunta e organi gestionali, il Sindaco ha la facoltà di conferire ai Consiglieri Comunali precise deleghe volte all'elaborazione e approfondimento di determinate materie e alla collaborazione finalizzata all'esame e trattazione di particolari situazioni che in interessano l'ambito locale.

Art. 24 Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e da un massimo di 5 (cinque) Assessori, numero che verrà determinato dal Sindaco, con apposito provvedimento di nomina.

2. Deve essere assicurata la rappresentanza dei generi, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente.

3. Potranno essere nominati Assessori anche cittadini non Consiglieri, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale. La presenza degli Assessori extraconsiliari non modifica il numero degli Assessori componenti la Giunta.

4. L'Assessore Esterno partecipa al Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

Art. 25 - Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo.
3. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e con voti favorevoli espressi dalla maggioranza degli stessi.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo quanto diversamente disposto dal Sindaco.

Art. 26 - Impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.
2. Il Vice-Sindaco sostituisce il Sindaco nei casi previsti dall'art. 53 – comma 2 – del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 27 - Attività ispettiva e Commissione d'indagine

1. Il Sindaco o gli Assessori delegati rispondono entro giorni 30 (trenta) alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal relativo Regolamento Consiliare.

2. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività della amministrazione.

Art. 28 - Deliberazione degli Organi Collegiali

1. Gli Organi Collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

3. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su «persone», il Presidente può disporre la trattazione dell'argomento in «Seduta Segreta».

4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione sono a carico dei Responsabili di Settore, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un vicesegretario (laddove nominato tra i Responsabili di settore dell'ente) ovvero da un Segretario Comunale titolare in un altro ente o da un Segretario Comunale in disponibilità assegnato dalla prefettura.

5. I verbali delle sedute del Consiglio Comunale sono firmati dal Presidente e dal Segretario Comunale.

Art. 29 - Sindaco

1. Il Sindaco è l'Organo responsabile dell'amministrazione del Comune.

2. Il Sindaco rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi, degli uffici e all'esecuzione degli atti.

3. Esso esercita le funzioni attribuite dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

4. Il Sindaco è inoltre competente a disciplinare gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

5. Spetta al Sindaco informare la popolazione sui pericoli per calamità naturali, ai sensi dell'art. 36 del vigente Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996;

6. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni.

7. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 (quarantacinque) giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

8. Il Sindaco nomina i Responsabili dei Settori, attribuisce e definisce gli incarichi di sua competenza secondo le modalità, criteri e nei limiti stabiliti dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e dalla normativa vigente.

9. Il Sindaco presta giuramento dinanzi al Consiglio nella seduta di insediamento.

Art. 30 - Dimissioni

1. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili decorso il termine di 20 (venti) giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un Commissario.

Titolo II

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I

Segretario Comunale

Art. 31 - Principi e criteri fondamentali di gestione

1. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

Art. 32 - Attribuzioni

1. Il Segretario Comunale:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte, autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto, dai Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco che, in qualsiasi momento, potrà revocargliela.

Art. 33 - Attribuzioni consultive

1. Il Segretario Comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne e, con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne, formula pareri ed esprime valutazioni.

Art. 34 - Attribuzioni di sovrintendenza - Direzione - Coordinamento

1. Il Segretario Comunale esercita funzioni di coordinamento, nei confronti degli uffici e dei servizi.

Art. 35 - Attribuzione di legalità e garanzia

1. Il Segretario Comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.

2. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

Capo II

Uffici

Art. 36 - Principi strutturali ed Organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere uniformata ai seguenti principi:

- a) pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento economico;
- b) organizzazione del lavoro non solo per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
- c) analisi della produttività, dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- d) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- e) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale;
- f) criteri di organizzazione secondo il disposto del d.lgs. n. 165/2001.

2. Il Regolamento degli uffici e dei servizi individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna in modo da poter corrispondere all'evoluzione delle esigenze amministrative.

Art. 37 - Struttura

1. L'Organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del Regolamento, è articolata in Settori, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 38 - Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi, allo Statuto e ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

3. Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi disciplina in particolare la struttura organizzativo-funzionale dell'ente.

Art. 39 - Responsabili dei Settori

1. Ai Responsabili dei Settori sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminanti dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

- g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- h) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

2. I Responsabili di Settore adottano apposita determinazione con la quale individuano il legale dell'Ente. Rimane salva la competenza in capo al Sindaco di autorizzare l'Ente a stare in giudizio, promuovere, conciliare e transigere le liti.

Art. 40 - Collaborazioni esterne

1. La copertura dei posti di Responsabile di Settore può avvenire mediante contratti a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con delibera motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti della qualifica da ricoprire previsti dal Regolamento di cui al successivo comma.

2. Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire e fatto salvo il contingente massimo previsto dalla normativa vigente. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.

Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli Enti Locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

Il Regolamento, inoltre, prevede collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne:

- a) la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del mandato elettorale;
- b) i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
- c) la natura del rapporto.

Titolo III

SERVIZI

Art. 41 - Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla normativa vigente.

3. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 42 - Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 43 - Azienda speciale

1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende Speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di Amministrazione delle Aziende.

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione. La rappresentanza dei due sessi all'interno del Consiglio di Amministrazione deve rispettare la normativa vigente.

Art. 44 - Istituzione

1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, può costituire istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il Regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica al personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio della autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. La copertura dei posti di responsabilità dei servizi o degli uffici, di qualifiche apicali o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

5. Gli Organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

Art. 45 - Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell'istituzione sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione. La rappresentanza dei due sessi all'interno del Consiglio di Amministrazione deve rispettare la normativa vigente.

2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo *status* dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

3. Il Consiglio provvede all'approvazione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento, nonché all'approvazione degli atti di cui all'art. 114 comma 8 bis del d.lgs. n. 267/2000.

Art. 46 - Il Presidente dell'istituzione e dell'azienda speciale

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 47 - Il Direttore dell'istituzione e dell'azienda speciale

1. Il Direttore va nominato a seguito di concorso con le modalità previste dal Regolamento.

2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il Responsabile del Personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni e delle aziende speciali.

Art. 48 - Nomina e revoca

1. Gli Amministratori delle Aziende e delle Istituzioni sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.

2. Il Presidente ed i singoli componenti del Consiglio Comunale possono essere revocati per giustificati motivi su iniziativa del Sindaco che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

Art. 49 - Società per azioni e Società a responsabilità limitata

1. Negli Statuti delle Società per Azioni o a Responsabilità Limitata a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune, nel rispetto della normativa vigente.

2. Il Comune ha diritto di nominare uno o più Amministratori o Sindaci nelle predette Società, nel rispetto del d.lgs. n. 39/2013. Il numero degli Amministratori o Sindaci ed i relativi incarichi sono, per ciascuna società, stabiliti nell'atto costitutivo. Si osservano le disposizioni e le procedure previste dalla normativa vigente.

Art. 50 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Città Metropolitana per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Titolo IV

CONTROLLO INTERNO

Art. 51 - Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno rispondere al criterio di contabilità armonizzata.
2. E` facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali del Collegio dei Revisori dei Conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, delle disposizioni regolamentari e del presente Statuto.
4. Nel Regolamento di contabilità dell'ente verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del collegio dei revisori e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

Art. 52 – Collegio dei revisori dei conti

1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.
 2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.
- I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.

3. La nomina avviene nel rispetto della procedura prevista dal d.l. n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel Regolamento, il Collegio dei revisori avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Art. 53 - Controllo di Gestione

1. Il controllo di gestione è fondato su metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. La tecnica del Controllo di Gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

- a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
- b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
- c) il controllo di efficienza dell'attività amministrativa svolta;
- d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progetto e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

PARTE II

ORDINAMENTO FUNZIONALE

Titolo I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

E FORME ASSOCIATIVE

Capo I

Organizzazione territoriale

Art. 54 - Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti Pubblici Territoriali.

Capo II

Forme di collaborazione

Art. 55 - Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri Enti Locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 56 - Convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune di Corbetta può stipulare convenzioni con altri enti locali.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie e sono approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 57 - Consorzi

1. Il Comune di Corbetta per la gestione associata di uno o più servizi può costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili.

A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. n. 267/2000, unitamente allo statuto del consorzio.

2. La convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

Art. 58 - Unione di Comuni

1. Il Comune di Corbetta può costituire assieme a due o più comuni, di norma contermini, un'unione di comuni finalizzata all'esercizio associato di funzioni e servizi, con le modalità di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 267/2000.

Art. 59 - Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo, consistente nel consenso unanime dei Sindaci e delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco. Qualora l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 (trenta) giorni a pena decadenza.

Titolo II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 60 - Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere dei soggetti su specifici problemi.
5. Le consulte, i comitati di frazione e di quartiere, il Consiglio Comunale dei Ragazzi sono organi di partecipazione alla vita amministrativa dell'Ente.

Capo I

Iniziativa politica e amministrativa

Art. 61 - Intervento nel procedimento amministrativo

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento, nei termini e nelle condizioni previsti dalla l. n. 241/1990 e dal relativo regolamento attuativo.

Art. 62 - Interrogazioni

1. I Consiglieri Comunali possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco o dagli assessori da esso delegati.

3. Le modalità per la risposta alle interrogazioni sono meglio precisate dal Regolamento sul Consiglio Comunale.

Art. 63 - Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma singola e/o associata, agli Organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Apposito regolamento disciplinerà la procedura per la presentazione della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione.

In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni 60 dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o chiedendo una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio, dopo la scadenza dei termini previsti al comma terzo.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, comunicato al soggetto proponente.

Capo II

Associazionismo e partecipazione

Art. 64 - Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme sopra riportate.

Art. 65 - Associazioni

1. L'Ente registra, su apposita istanza presentata dagli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le Associazioni che operano sul territorio, con i termini e le modalità indicate in apposito provvedimento.

Art. 66 - Organismi di partecipazione - Consulte

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. L'Amministrazione Comunale può promuovere la costituzione di Consulte e di appositi organismi formati anche da soggetti che non ricoprono il ruolo di Consiglieri Comunali. Con apposito Regolamento vengono determinate le finalità da perseguire, i requisiti per l'adesione, la composizione, le modalità di svolgimento dell'attività.

Art. 67 - Incentivazione

1. Alle Associazioni ed agli Organismi di partecipazione, possono essere corrisposte erogazioni economiche nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 68 - Partecipazione alle Commissioni Consiliari

1. Le Commissioni Consiliari, su richiesta delle Associazioni e degli organismi interessati, possono invitare ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

Capo III

Referendum – Diritti di accesso

Art. 69 – Referendum

1. Sono previsti referendum in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe ovvero di altre entrate dell'ente, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il 20 (venti) per cento del corpo elettorale;
- b) i 3/4 (tre quarti) del Consiglio Comunale.

4. Il Consiglio Comunale fissa in apposito Regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 70 - Effetti del referendum

1. Entro 60 (sessanta) giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, l'Amministrazione Comunale delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

Art. 71 - Diritto di accesso

1. Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata a uno o più documenti amministrativi hanno il diritto di prendere visione e di estrarre copia di tali documenti. A norma della legge 241/1990, l'accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.

2. Appositi regolamenti idoneamente approvati dall'ente, disciplineranno anche l'istituto dell'accesso civico, che conferisce il diritto a chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l'ente abbia omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo ai sensi del decreto trasparenza, nonché l'istituto dell'accesso generalizzato, ovvero il diritto di chiunque di accedere a dati, documenti ed informazioni detenuti dall'ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza.

Art. 72 - Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'Ente e degli organismi partecipati dal medesimo devono essere pubblicati con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Titolo III

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 73 - Statuto

1. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dal Testo Unico degli Enti Locali, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo Statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini, alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico.

2. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

3. Lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

Art. 74 - Regolamenti

1. Il Comune emana Regolamenti:

- a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;
- b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti Locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nella altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle Leggi Statali e Regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

5. I Regolamenti diventano esecutivi dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio. I regolamenti devono essere comunque sottoposti alle forme di pubblicità previste dalla normativa vigente.

Art. 75 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano espressamente principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa di comuni, abroga implicitamente le norme statutarie con esse incompatibili. Il Consiglio Comunale è chiamato ad adeguare lo Statuto nel più breve termine possibile, sentito il parere del Segretario Comunale in ordine alle modifiche di legge.

Art. 76 - Ordinanze

1. Il Sindaco emana, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'Ordinamento Giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui agli art. 50 comma 5° e 54 comma 4°, del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

2. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

3. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario.

Negli altri casi essa viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio.

4. Se l'ordinanza è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, l'Ente, laddove possibile, nel rispetto della normativa vigente, può provvedere d'ufficio, salvo rivalsa delle spese sugli interessati e senza pregiudizio dell'esercizio dell'azione penale per i reati in cui i diretti interessati fossero incorsi.

Art. 77 – Pari opportunità

1. Il Comune di Corbetta assicura condizioni di pari opportunità tra donne e uomini anche garantendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi, nonché negli organi collegiali degli Enti, delle Aziende e delle Istituzioni da esso

dipendenti, in quanto totalmente partecipati o controllati dal Comune. Agli organi delle società controllate dal Comune si applicano le disposizioni concernenti la parità di accesso previste da leggi e regolamenti vigenti.

2.- La disposizione contenuta nel precedente comma che prescrive l'obbligo di garantire la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali elettivi e non elettivi, in ossequio al principio della gerarchia delle fonti, prevale sulle eventuali disposizioni difformi contenute nei regolamenti dell'ente.

Art. 78 - Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo la pubblicazione per 30 giorni all'Albo Pretorio del Comune.